

**Oggetto:** esposto-denuncia contro Gepindatitalia SpA/Datitalia Processing SpA

I sottoscritti On. Assunta Malavenda, già deputata nella XIII legislatura, per il coordinamento provinciale di Napoli, e Stefano Federici, della rappresentanza sindacale aziendale Gepindatitalia SpA della scrivente organizzazione sindacale,

PREMESSO CHE:

In data 28 Novembre 2002 la Datitalia Processing SpA dichiara di voler procedere alla fusione con la Gepin Engineering contro il parere dell'Organizzazione sindacale Slai-cobas che evidenzia, in quella data, le evidenti inadempienze d'informativa, prevista dalla legge, sugli effetti della fusione, sui rapporti di lavoro in corso, le relative motivazioni e le prospettive industriali e occupazionali dell'azienda.

A riprova di ciò è la stessa azienda che s'impegna, in quello stesso verbale, a fornire ulteriori informazioni, cosa che ad oggi non è mai avvenuta (allegato 1 );

Il 25 Giugno 2003 (sette mesi dopo l'avvio della paventata fusione) la stessa Datitalia, tramite l'Unione degli Industriali della Provincia di Napoli, chiede l'intervento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS), per riorganizzazione dell'area software bancario e miglioramento dell'efficienza aziendale per riposizionarsi sul mercato dei produttori di software per il settore bancario mediante, anche, "*la riqualificazione e l'aggiornamento professionale delle risorse umane*" (allegato 2).

Stessa comunicazione viene inviata alla scrivente organizzazione sindacale in pari data (allegato 3);

Il 26 Giugno la stessa azienda invia richiesta di esame congiunto alla Regione Campania, richiesta accolta con fax del 8/7/2003 (allegati 4 e 4a);

Il giorno 16/7/2003 la Regione Campania ritiene esperimento l'esame congiunto, con esito negativo, della richiesta di concessione della CIGS tra l'azienda Datitalia e l'organizzazione sindacale Slai-cobas a seguito delle dichiarazioni della suddetta sigla sindacale che rileva l'insussistenza dei motivi posti alla base della procedura stessa (allegato 5);

Nella stessa data l'azienda, a conferma di quanto denunciato dallo Slai-cobas, con le altre sigle sindacali, CGIL CISL UIL e UGL, stabilisce un successivo incontro per un "ulteriore approfondimento" da tenersi in azienda con la RSU (allegato 5).

Va ricordato che l'art. 7 della legge 223/91 cita testualmente: *"I criteri d'individuazione dei lavoratori da sospendere nonché le modalità della rotazione prevista nel comma 8 devono formare oggetto delle comunicazioni e dell'esame congiunto previsti dall'art.5 della legge 20 maggio 1975, n.164"*, mentre, da quanto dichiarato congiuntamente, si evince la totale mancanza di tali documentazioni obbligatorie per legge.

Il 18 Luglio il dott. Centra, responsabile delle relazioni sindacali per la Gepindatitalia invia una e-mail ad un componente della RSU nella quale ammette candidamente *"che si è verificata una flessione non prevedibile delle commesse di lavoro, che giustificherebbe il ricorso alla CIGO"*, strumento completamente diverso dalla CIGS con altri presupposti e altre finalità.

Il Centra continua affermando inoltre *"...che nelle altre Direzioni (diverse da quelle dei servizi) la rotazione sarebbe possibile..."* evidenziando, così, le inspiegabili decisioni successive che vedono, invece, l'azienda totalmente inadempiente sotto questo aspetto e senza alcuna giustificazione di sorta.(allegato 6)

Ulteriore conferma dell'insussistenza dei motivi e dell'infondatezza della procedura si evince nel verbale del successivo incontro del 23/7/2003 in cui le OO.SS. di CGIL CISL UIL e UGL *"rappresentano la necessità di un ulteriore aggiornamento dell' esame congiunto .....in merito al programma di riorganizzazione e agli interventi dallo stesso previsti..."* , incontro che viene fissato per il 10 Settembre 2003 (allegato 7);

L'incontro fissato non si tiene e, come risulta da visura camerale (allegato 8), la Datitalia cessa qualsiasi attività il 23 Settembre 2003;

Il giorno successivo presso la Regione Campania viene ratificata una ipotesi di accordo tra le OO.SS. di CGIL CISL UIL e UGL e un'azienda, la Datitalia, che a tutti gli effetti non esiste più! (allegato 9);

Il succitato accordo viene siglato definitivamente il 30/9/2003, cioè ben sette giorni dopo la "cessazione attività" da parte della Datitalia Processing, cofirmataria dell'accordo.

C'è da sottolineare che nell'accordo si precisa chiaramente quanto segue: *" in riferimento alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative aziendali, ogni singolo lavoratore potrà essere sospeso per un periodo massimo di 12 mesi e precisamente: per 2 quadrimestri non continuativi ed intervallati da un pari periodo di rieimpiego in attività lavorativa nonché per un eventuale periodo di 4 mesi esclusivamente motivato dalle esigenze formative previste dal piano, anch'esso non continuativo"*.

E' superfluo far notare che nulla di quanto sottoscritto è mai stato attuato per la maggioranza dei lavoratori posti in cigs a cominciare dalla durata del provvedimento, che per alcuni ha superato l'anno solare, per finire alla formazione, espressamente citata nell'accordo e mai cominciata.

Importante inoltre far notare che la procedura di cigs è *"finalizzata prioritariamente al riposizionamento dell' azienda nel mercato del software bancario....."* cosa anche questa lontana da quanto poi in realtà accade visto che i provvedimenti colpiscono, nella maggioranza, lavoratori di altri settori per niente correlati con quello del software bancario(allegato 10);

Il 15 Dicembre 2003 lo Slai-cobas presenta esposto denuncia contro la richiesta di cassa integrazione guadagni straordinaria all'Ispettorato di Napoli e all'INPS denunciando la totale mancanza di criteri d'individuazione dei lavoratori colpiti, la mancanza totale di un piano di

formazione e/o riqualificazione, come altrimenti enunciato il 25 Giugno 2003 all'atto della partenza della procedura di CIGS, e l'uso spropositato dello strumento dello straordinario e di consulenti appartenenti ad altre aziende del gruppo di proprietà della famiglia Zavaroni proprio nei reparti interessati al procedimento (allegato 11);

Il 20 Gennaio viene depositato, presso la Procura della Repubblica di Napoli, ulteriore esposto/denuncia contro Datitalia Processing SpA/Gepin Datitalia Spa/San Paolo di Torino che evidenzia e ripercorre le irregolarità sia nella fase di vendita, da parte dell'Istituto di Credito torinese a favore della Gepin Engineering, sia nell'attuazione della procedura di CIGS, da parte dell'azienda (allegato 12);

Il 29 Gennaio 2004 l'azienda incontra la RSU per raggiungere un accordo sindacale utile ad accedere ai fondi Regionali per la formazione del personale posto in cigs con l'obiettivo di ricavarne *"un ammortizzatore dell'ammortizzatore"*.

In quello stesso incontro, ad appena 4 mesi dall'inizio della procedura, l'azienda ammette una *"difficoltà nell'attuare la rotazione per problemi di fungibilità"* (allegato 13).

Il 25 Marzo 2004, a riprova delle irregolarità perpetuate dall'azienda, le segreterie provinciali di CISL CGIL e UIL inviano ufficialmente una lettera di protesta all'azienda e all'Ufficio Regionale del Lavoro denunciando le palesi violazioni dell'accordo sottoscritto il 30 Settembre 2003 ed *"in particolare per quanto attinente l'istituto della rotazione.....e precisando che le motivazioni addotte dall'azienda per giustificare le ulteriori sospensioni.....sono ritenute strumentali e unilaterali"*. Ciò dimostra ancora con più chiarezza che la mancata "rotazione" dei lavoratori posti in cigs era del tutto priva della comunicazione prevista dall'art.1 L.23/7/91 n.223 e, di conseguenza, neanche assoggettata, come prevede l'art.5 L.20/5/75 n.164, all'esame congiunto, come aveva già denunciato la scrivente Organizzazione in fase di esame congiunto e, successivamente, il 15/12/03.

Stessa lettera, con uguali contenuti, viene inviata dall'Organizzazione sindacale UGL; cioè tutte e quattro le sigle sindacali firmatarie dell'accordo del 30/9/2003 contestano all'azienda le violazioni sulla rotazione.(allegati 14 e 15)

Il 26 Aprile 2004 l'azienda apre una procedura di mobilità per ulteriori 62 lavoratori, in questo caso per il settore telecomunicazioni, precisando che tale provvedimento non riguarderebbe i lavoratori ex-Datitalia, benchè, nella stessa comunicazione, si dà per concluso il processo di fusione tra le due società(allegato 16).

Anche in questo caso si evince con chiarezza la totale mancanza dei documenti, obbligatori per legge, che motiverebbero la non rotazione e la definizione, anch'essa obbligatoria, di quali siano i criteri di scelta per il personale interessato al procedimento. Inoltre c'è da precisare che l'individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità deve avvenire, in relazione all'esigenze tecnico produttive ed organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri previsti dai contratti collettivi stipulati ovvero, in mancanza di questi contratti, nel rispetto dei seguenti criteri in concorso tra loro:

- carichi di famiglia
- anzianità
- esigenze tecnico-produttive ed organizzative.

Nell'operare la scelta dei lavoratori da collocare in mobilità, l'impresa è tenuta al rispetto dell'art.9, ultimo comma, del decreto legge 29 Gennaio 1983 n.17, con modificazioni dalla legge 25 marzo 1983, n.79.

Superfluo dire che lo stato di “ex-lavoratore Datitalia” non può essere un criterio oggettivo applicabile nè alla procedura di mobilità nè, come poi di contro viene sottoscritto nell’accordo del 16/7/2004, ad una procedura di CIGS.

Seguono gli incontri di rito tra azienda e Rappresentanze sindacali, che non danno alcun esito positivo.

Il 15/7/2004, presso la Giunta Regionale della Campania, si effettua un incontro, presenti le OO.SS., “*in relazione agli interventi formativi connessi al piano di riorganizzazione aziendale.....*” (il famoso ammortizzatore dell’ammortizzatore). E’ bene ricordare che ad oggi, ben 8 mesi dopo quest’ultimo incontro, la formazione ancora deve iniziare.(allegato 17)

Il 16/7/2004 a Roma, presso il Ministero del Lavoro, viene sottoscritto, dalle OO.SS. CISL CGIL UIL e UGL, un verbale di accordo relativo ad una nuova procedura di CIGS, per le 62 unità dichiarate in esubero dall’azienda, che va ad ampliare l’esistente accordo del 30/9/2003. Nel testo si legge, al punto 4: “*le parti, preso atto che allo stato attuale non sussistono le condizioni per la rotazione delle ulteriori 62 unità da collocare in cigs.....i criteri dell’eventuale rotazione.....saranno oggetto di verifica ed eventuale accordo in sede sindacale entro il 30 Settembre 2004.....*”.(allegato 18)

Al contrario nel verbale di mancato accordo, siglato nella stessa data sempre presso il Ministero del Lavoro di Roma tra Azienda e Slai-cobas, al punto d si legge: “*in relazione alla suddetta proposta (ricorso alla CIGS mediante modifica e ampliamento dell’esistente programma di riorganizzazione) il Rappresentante dello Slai cobas, ha chiesto che si adottasse a tutti i lavoratori della Società l’accordo stipulato il 30 settembre (che prevede la rotazione come sancisce, di fatto, la legge sulle procedure di CIGS) presso la Regione Campania, tra Datitalia Processing S.p.A. e le OO.SS., relativo al Programma di riorganizzazione riguardante la sede di Napoli, nonché la garanzia occupazionale per tutti i lavoratori soggetti a sospensione, al termine del periodo di CIGS (come in effetti recita l’art.1 L.23/7/91 n.223 che prevede il reintegro dei lavoratori a fine procedura)*”.(allegato 19)

Si deve peraltro sottolineare che la semplice dichiarazione successiva dell’azienda (punto e) nello stesso verbale “*la Società, valutata la richiesta dello Slai cobas, ha ritenuto di non poterla accogliere*” è chiaramente illegittima in quanto mancante totalmente delle motivazioni ostative alla rotazione e alla riallocazione a fine CIGS, come prevede esplicitamente l’art.1 c.8 L.223/91, e dei relativi criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, stessa legge art 1 c.7.

Và inoltre precisato che le generiche indicazioni, presenti nel verbale di accordo tra OO.SS. e azienda su citato, con cui le parti si danno reciprocamente atto di avere espletato la procedura di consultazione sindacale non valgono a riconoscere validità a una procedura in cui la preventiva comunicazione dei criteri di scelta e dei motivi ostanti la rotazione non sia stata, in realtà, effettuata (pret. Milano 91/95 in D&L 1995,pg.579) e, peraltro, tale omissione di detta comunicazione pone in essere un comportamento antisindacale tale da comportare l’illegittimità del successivo provvedimento di sospensione in cigs (pret. Milano 6/4/96 in D&L 1996, pg.947).

Ancora più sconcertante appare la deposizione, resa dal direttore del personale Gepin Datitalia, Alfio Rispoli, del 21 Luglio 2004, come informatore, a seguito del ricorso presentato ai sensi dell’art.28 Stat. Lav. da Slai cobas.

Il succitato parla esplicitamente di “*adesioni volontarie*” alla procedura di CIGS di lavoratori appartenenti ad un reparto, quale il “Magazzino”, non interessato alla procedura, senza che ciò sia mai stato nè discusso nè concordato con alcuna organizzazione sindacale e, quindi,

conseguentemente, in aperta violazione di quanto stabilisce la legge in materia di CIGS per riorganizzazione e ristrutturazione.(allegato 20 e allegato 20a).

Solo il 20 Settembre 2004, ad un anno dalla partenza della prima procedura di CIGS, presenta un documento di “Sintesi intervento formativo per i lavoratori soggetti a provvedimenti di CIGS”.(allegato 21).

In tale documento vengono indicate due diverse date di avvio dei corsi di formazione: la prima, a pg.1, indica il 1/10/2004, la seconda, a pg. 4, il 1/11/2004 e viene altresì indicato anche il numero minimo e massimo dei lavoratori che ne saranno beneficiari (da 105 a 180).

E’ bene ricordare che a tutt’oggi i corsi di formazione segnalati nel progetto presentato non sono ancora partiti.

E’ stato effettuato un solo corso, che ha visto interessati circa 12 lavoratori di cui 10 in CIGS, su materie che non facevano parte di quanto segnalato nel documento di sintesi.

Un corso partito il 15 Novembre 2004, di circa sei settimane, in auto-istruzione su prodotti datati 1997 e rintracciabili nelle edicole e/o scaricabili da internet.

Il 22 settembre l’azienda convoca le OO.SS. territoriali e le RSU e RSA aziendali per discutere di: interventi formativi; esodi volontari; criteri di rotazione.

Nell’ incontro, durante il quale la scrivente organizzazione sindacale viene allontanata dall’azienda, le OO.SS. chiedono, ancora, chiarimenti i merito ai criteri di scelta dei lavoratori posti in CIGS e l’applicazione del criterio di rotazione a tutti i lavoratori interessati al provvedimento.(allegato 23 e allegato 23a)

Il 7 ottobre 2004 la RSU invia una raccomandata alla Direzione aziendale della Gepin datitalia denunciando le *“violazioni degli accordi aziendali e delle prassi ex codice civile in essere per i dipendenti ex Datitalia...”*.

In tale raccomandata la RSU esprime piena condanna per *“l’utilizzo di personale di altre società, sia nella direzione produzione software”* (reparto interessato alla CIGS) sia in altri reparti, che impedisce, di fatto, la rotazione dei lavoratori posti in CIGS.(allegato 24).

L’11 ottobre, sul sito [www.infojobs.it](http://www.infojobs.it) appare un’offerta di lavoro, a nome Gepindatitalia, per num. 14 posti “vacanti” per le stesse figure professionali appena estromesse con la messa in CIGS e nelle sedi in cui l’azienda appena a Luglio ha dichiarato il provvedimento.(allegati 25 e 26)

Il 19 Ottobre 2004 Slai-cobas e UGL chiedono incontro con la Giunta Regionale della Campania per denunciare le continue violazioni da parte dell’azienda degli accordi sulla procedura di CIGS in atto.(allegato 27, 27a e 27b)

Il 25 Ottobre la scrivente organizzazione invia denunce al Ministero del Lavoro di Roma e all’INPS di Roma e Napoli e l’ispettorato di Roma e Napoli.(allegato 28).

Stessa denuncia delle violazioni viene anche inviata alla Regione Campania (allegato 28a).

Il 12 Novembre 2004 lo Slai-cobas e l’UGL chiedono all’azienda chiarimenti in merito a corsi di formazione che sarebbero partiti per i lavoratori in CIGS. L’azienda non dà alcuna risposta in merito.(allegato 29).

In data 23/11/04 telefax del Ministero del Lavoro di Roma che chiede l’accertamento ispettivo a seguito delle denunce presentate dalla scrivente organizzazione sindacale (allegato 30).

Il 6 Dicembre 2004 incontro presso l'Unione Industriali di Roma tra azienda, OO.SS. e RSU. In tale incontro, come si evince dal verbale, non si fa alcun cenno alle motivazioni della mancata rotazione nè ai criteri di scelta adottati per i lavoratori posti in CIGS. Viene solamente accennato al famoso piano di formazione, ancora da attuare. (allegato 31)

Il 13 Dicembre ulteriore incontro tra Direzione aziendale e RSU ancora sul progetto di formazione. (allegato 32)

Ultimo incontro il 21 Dicembre 2004 tra azienda, OO.SS. territoriali ed RSU.

Anche in questo incontro, come da verbale, non vengono affrontate le problematiche relative alla definizione dei criteri di scelta del personale in CIGS nè le motivazioni che ne impediscono la rotazione, a riprova delle perpetuate violazioni dell'azienda a danno dei lavoratori interessati al procedimento.(allegato 33)

Successivamente, in data 3 Febbraio 2005, viene presentata, al DPL di Napoli (ing. D'Esposito Giovanni), responsabile delle indagini sulle irregolarità denunciate dallo Slai-cobas, una memoria dettagliata su quanto accaduto con i relativi allegati che fanno parte anche del presente esposto/denuncia. L'ispezione, a tutt'oggi, è ancora in corso (allegato 34).

#### TANTO PREMESSO

e considerate le palesi violazioni di quanto stabilisce la legge in merito alla concessione di provvedimenti di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e, inoltre, gli ingenti e collegati costi economici pubblici, diretti ed indiretti che si riversano a carico dello Stato in relazione alla concessione di detti provvedimenti, nonchè i relativi costi sociali ed occupazionali;

e considerato che nel caso in specie la menzionata azienda ha richiesto e fruisce di un quantomeno illegittimo ingente finanziamento pubblico in ragione dell'ammontare dei provvedimenti di cassa integrazione attivati in aperta violazione delle leggi vigenti e, in alcuni casi, "costringendo" i lavoratori ad accettare "adesioni volontarie" alla messa in cassa integrazione, palesemente violando le motivazioni alla base di qualsiasi concessione dei provvedimenti al solo evidente scopo di "scremare" parte del personale dipendente;

lo scrivente sindacato, nel presentare formale ESPOSTO-DENUNCIA sui gravissimi fatti tutti qui descritti e denunciati, richiede la tempestiva attivazione delle necessarie indagini al fine di individuare e reprimere ogni ipotesi di reato a carico dei responsabili.

Nel porgere distinti saluti i denuncianti richiedono inoltre, nell'improbabile caso d'archiviazione del presente atto, di averne tempestiva e formale comunicazione, in ossequio alla vigente normativa, presso la sede provinciale dell'organizzazione sindacale Slai-cobas sita in via Olbia n.24 in Pomigliano d'Arco dove espressamente eleggono loro domicilio.

34 Allegati per un totale di 89 fogli

Napoli 14 Marzo 2005

Assunta Malavenda

Stefano Federici